



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELLA RETTA PER IL COLLOCAMENTO DEL MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.43 del 27/07/2026*

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di compartecipazione economica delle famiglie al costo della retta per il collocamento di minori in comunità educativa, residenziale e semiresidenziale, al fine di garantire equità, trasparenza e sostenibilità nell'accesso ai servizi socio-educativi residenziali.

Art. 2 – Principi informativi e normativa di riferimento

I criteri di cui al presente documento sono adottati sulla base dei principi di equità sociale, solidarietà familiare, solidarietà Istituzionale e della seguente disciplina normativa:

- articoli 2, 32 e 38 della Costituzione;
- Regio Decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni”;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “Codice civile”;
- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- Normativa regionale vigente in materia di servizi sociali e tutela dei minori (Regione Lombardia);
- Linee guida regionali sull'accoglienza residenziale dei minori;
- Codice Civile, art. 316-bis (dovere di mantenimento da parte dei genitori).

Art. 3 – Soggetti destinatari

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.
2. Il presente regolamento si applica ai nuclei familiari dei minori collocati successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su atto amministrativo dei Servizi Sociali, in comunità educativa con oneri a carico dell'Ente Locale.

Art. 4 – Principio di compartecipazione

1. Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315bis" anche nel caso di genitori separati.
2. La famiglia d'origine del minore è tenuta quindi, ove possibile, a contribuire ai costi della retta, in relazione alla propria situazione economica. La valutazione della compartecipazione economica è effettuata dal Settore Servizi Sociali in considerazione della **Certificazione ISEE Minorenni** presentata.

Art. 5 – Valutazione della situazione economica

1. Il calcolo della quota di compartecipazione avviene sulla base dell'**ISEE Minorenni** in corso di validità, in conformità al D.P.C.M. 159/2013. In assenza di presentazione dell'ISEE, l'Ente applicherà la quota massima di compartecipazione (Fascia 6) prevista al successivo art.6.
2. Eventuali situazioni di morosità, irreperibilità o rifiuto immotivato di collaborazione potranno essere valutate anche in sede di segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
3. L'Ente, in deroga ai criteri stabiliti dal presente regolamento, può disporre tramite atto del competente responsabile, il pagamento integrale della retta in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali, e nel caso in cui non sia percorribile altra

via per di garantire la miglior tutela al minore.

Art. 6 – Quantificazione dell’onere di integrazione della retta in strutture residenziali e semiresidenziali

La quota di compartecipazione alla retta in caso di strutture residenziali e semiresidenziali verrà articolata in **fasce progressive**, in relazione all’ISEE, secondo il seguente schema:

Fascia ISEE	Quota di compartecipazione
Fascia 1 - fino a € 5.000	esenzione totale
Fascia 2 - da € 5.001 a € 10.000	5% della retta
Fascia 3 - da € 10.001 a € 15.000	10% della retta
Fascia 4 - da € 15.001 a € 20.000	15% della retta
Fascia 5 - da € 20.001 a € 30.000	20% della retta
Fascia 6 - oltre € 30.000	30% della retta

Le percentuali sopraindicate potranno essere rideterminate con apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 7 – Modalità di pagamento

1. La quota mensile di compartecipazione viene comunicata formalmente alla famiglia all’avvio del progetto ed il pagamento deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo, con versamento diretto all’Ente, salvo diverso accordo.
2. In caso di mancato pagamento, l’Ente potrà procedere con il recupero crediti secondo normativa vigente.

Art. 8 – Entrata in vigore, aggiornamento e revisione del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla ripubblicazione, ai sensi dell’art. 8, c. 4 dello Statuto Comunale.